

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

NORME PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1-L'Amministrazione Comunale può autorizzare i dirigenti e/o i Responsabili di Servizio ad affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate; d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
- e) nel limite massimo di spesa di € 20.000,00 per ogni singolo incarico.

L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel PEG di settore .

All'inizio dell'esercizio finanziario ogni dirigente di settore e/o responsabile di servizio individua le attività di cui all'art.2 per le quali possono essere conferiti incarichi esterni ne dà informazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione in Internet.

Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel PEG sono conferiti previa assegnazione di risorse economiche da parte della Giunta Comunale. Anche in tal caso il dirigente provvederà a garantire adeguata informazione tramite affissione all'Albo Pretorio e in Internet di apposito avviso. Nella deliberazione di affidamento delle risorse dovranno essere esplicitate le ragioni della necessità e/o opportunità de ricorso all'incarico esterno.

2. Gli incarichi possono avere per oggetto:

- a) le attività di assistenza e di consulenza legale;
- b) le attività di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurative e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- c) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- d) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici;
- e) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, nonché attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;

f) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

3. Il Dirigente non può conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale.

4. Gli incarichi e le consulenze di cui al presente disciplinare sono conferiti dal Dirigente del Settore e/o Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 107 della Legge 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni con determinazione motivata in relazione ai criteri di cui al precedente art. 1.

Gli incarichi di cui al presente disciplinare hanno natura eminentemente fiduciaria. Il Dirigente terrà conto anche della rotazione dei professionisti evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi.

Il ricorso ad incarichi professionali in materia di progettazione di opere pubbliche è comunque disciplinato dal D. L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

6. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite convenzioni quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultino già compiutamente definiti nella determinazione di incarico.

Le convenzioni devono contenere, in particolare, le indicazioni circa la natura del rapporto, le penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di un causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

7. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.

8) La spesa complessiva destinata ad incarichi per consulenze non potrà superare il tre per cento delle spese correnti voce personale dell'esercizio finanziario di riferimento.